

RIFORMA DELLO SPORT

ASPETTI AMMINISTRATIVI E FISCALI

Parma

9 settembre 2024

Relatore

Avv. Matteo Benciolini – benciolini@studiolegalmc.it

Intervento

La figura del volontario e del lavoratore sportivo. Le tipologie contrattuali, la disciplina dei premi ed il trattamento tributario. Le mansioni rientranti nel lavoro sportivo. Le collaborazioni a carattere amministrativo gestionale. Il D.M. 14/11/23 e le autorizzazioni delle PA per i propri dipendenti

D.lgs. n. 36/2021 e ss.mm.ii.

- **D.lgs. n. 120/2023** contenente **disposizioni correttive e integrative** al D.lgs. n. 36/2021 ed al D.lgs. n. 39/2021 in materia di enti sportivi e lavoro sportivo
- **L. 29 luglio 2024, n. 106** «Conversione in legge, con modificazioni, del **D.L. 31 maggio 2024, n. 71**, recante **disposizioni urgenti in materia di sport...**»

Si segnala che la nuova disciplina sul lavoro sportivo è in vigore dal **1° luglio 2023**. Contestualmente all'entrata in vigore della disciplina sul lavoro sportivo è stato **abrogato l'art. 67, comma 1, lett. m, TUIR** (disciplina sui compensi ai c.d. «collaboratori sportivi»)

I volontari

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 28

Nello svolgimento delle attività istituzionale **gli enti sportivi affiliati** (ASD/SSD) **ed affilianti** (FSN/DSA/EPS) possono avvalersi di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport con finalità amatoriali.

- La loro attività dovrà essere **personale, spontanea, gratuita e senza fine di lucro, neanche indiretto**.
- Le prestazioni sportive dei volontari **non possono essere retribuite** in alcun modo. Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tesserato.
- Anche i **dipendenti pubblici** possono prestare attività di volontariato, fuori dall'orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio e previa comunicazione all'Amministrazione di appartenenza.
- I sodalizi sono espressamente tenuti ad assicurare i propri volontari per la **responsabilità civile verso i terzi** in analogia con quanto previsto per gli ETS.

Nota del 25/01/2024 - Ministro per lo Sport e i Giovani

Diversamente da quanto comunicato con nota del Dipartimento per lo Sport del 4 dicembre 2024, con nota del 25 gennaio u.s. è stato definitivamente chiarito che i componenti degli organi direttivi dei sodalizi, pur svolgendo gratuitamente il mandato elettivo, non rientrano nella categoria dei volontari e, pertanto, **non si ravvisano in tali casi le incompatibilità** di cui all'art. 29, comma 3, del D.lgs. 36/2021 e ss.mm.ii..

- In altri termini, i componenti degli organi direttivi degli enti sportivi dilettantistici possono instaurare rapporti di lavoro sportivo con i sodalizi di cui fanno parte.

I volontari

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 28

- Possono essere riconosciuti **“rimborsi forfettari”** per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti dalle FSN, DSA ed EPS, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e Salute S.p.a. purché questi (non i singoli sodalizi) deliberino sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.
- Per i volontari sportivi che nello svolgimento dell’attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari **gli enti saranno inoltre tenuti a comunicarne i nominativi e l’importo corrisposto attraverso il RASD**, in apposita sezione del Registro stesso (che dovrà essere pertanto implementato a tal fine) entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni del volontario sportivo. Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad ITL, INPS ed INAIL.
- I suddetti rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma **concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previdenziale (5.000 euro annui) e tributaria (15.000 euro annui)** previsti per i lavoratori sportivi.
- Possono comunque ancora essere rimborsate **le spese effettivamente sostenute e documentate** con giustificativo a piè di liste relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale (art. 69, co. 2 TUIR):
 - *«il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato»* (Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986);
 - *«le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI»* (Risoluzione 38/E Agenzia delle Entrate).

Lavoratore sportivo

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

Si qualifica come lavoratore sportivo:

- **l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara** che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, **esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo** a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto al RASD nonché di FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, AB, CONI, CIP e Sport e Salute o di qualunque soggetto tesserato;
- **e ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei Regolamenti tecnici federali, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale.**

Necessario requisito del tesseramento in corso di validità e possesso di specifica abilitazione

Lavoratore sportivo

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

- Vengono espressamente esclusi dal campo di applicazione della disciplina sul lavoro sportivo coloro che forniscono **prestazioni nell'ambito di una professione** la cui abilitazione professionale è rilasciata **al di fuori dell'ordinamento sportivo** e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. Non si ritiene pertanto che possano essere considerati lavoratori sportivi, a titolo esemplificativo, i medici che esercitano l'attività sanitaria in ambito sportivo.

Le FSN/DSA sono tenute a comunicare le *"mansioni necessarie"* per lo svolgimento delle singole discipline sportive al **Dipartimento per lo Sport**, attraverso il CONI e il CIP per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale elenco è approvato con Decreto dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La comunicazione al Dipartimento delle *"mansioni necessarie"* per ogni singola disciplina è stata prevista da parte delle sole FSN e DSA e non anche degli EPS

Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani – elenco mansioni

- In data 21 febbraio 2024 è stato pubblicato un Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani contenente il primo **elenco delle mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva** ai sensi dell'art. 25 comma 1-ter del D.lgs. 36/2021, sulla base dei Regolamenti tecnici delle singole discipline sportive, comunicate dalle FSN e dalle DSA, anche paralimpiche, al Dipartimento per lo Sport attraverso il CONI ed il CIP.
- In data 25 luglio 2024 è stato pubblicato il Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani contenente un secondo elenco.
- I Decreti hanno pertanto tipizzato le ulteriori figure di lavoratore sportivo sulla base di quanto indicato dalle FSN e DSA ed è utile rammentare che i soggetti operanti nell'ambito degli EPS devono far riferimento alle specifiche figure e mansioni inserite in elenco con riguardo alla Federazione di riferimento.

Decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani – elenco mansioni

- Meccanico (ACI e FCI)
- Commissario di percorso (ACI)
- Massaggiatore (FCRI)
- Responsabile musiche (FIDS)
- Osservatore (FIGC)
- Scoutman (FIPAV)
- Cameraman (FISG)
- Speaker
- Addetti all'organizzazione logistica
- *Safeguarding Officer*

Lavoratore sportivo dilettante

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

Il rapporto di lavoro sportivo potrà costituire oggetto di:

- ❑ **rapporto di lavoro subordinato** (il contratto può contenere l'apposizione di un **termine finale non superiore a cinque anni** dalla data di inizio del rapporto, fatta salva la possibilità di avere una successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti);
- ❑ **lavoro autonomo**, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, anche nella forma delle collaborazioni coordinate e continuative.

Il nuovo D.lgs. reintroduce l'**art. 2, d.lgs. n. 81/2015**, inizialmente abrogato: restano collaborazioni coordinate e continuative quelle rese **a fini istituzionali** in favore degli enti sportivi affiliati anche se si concretano in *“prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente”*

Lavoratore sportivo dilettante

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

I primi documenti di prassi amministrativa

Circolare INL n. 2/2023

«Trattasi di requisiti che, congiuntamente, sono sufficienti a dare luogo alla presunzione di lavoro autonomo tant'è che, anche in ragione della specialità del rapporto di lavoro sportivo, non è applicabile la disciplina in materia di etero-organizzazione prevista dall'art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015».

Circolare INPS n. 88/2023

«Si rammenta, altresì, l'esclusione dall'applicazione della disciplina delle collaborazioni coordinate etero-organizzate di cui all'articolo 2, comma 1, del D.lgs. n. 81/2015, prevista dal comma 2 del medesimo articolo, per le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI».

Lavoratore sportivo dilettante

D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36 - art. 25

- **Presunzione** di contratto di lavoro **autonomo**, nella forma della **collaborazione coordinata e continuativa**, quando ricorrono i seguenti requisiti nei confronti del medesimo committente:
 - a) la durata delle prestazioni oggetto del contratto, pur avendo carattere continuativo, **non supera le 24 ore settimanali**, escluso il tempo dedicato alla partecipazione a manifestazioni sportive;
 - b) le **prestazioni** oggetto del contratto **risultano coordinate sotto il profilo tecnico-sportivo**, in osservanza dei Regolamenti degli organismi sportivi nazionali.

Trattamento tributario e contributivo lavoratori sportivi dilettanti

Fasce in ambito dilettantistico (lavoro autonomo)	Trattamento tributario	Trattamento contributivo		Ripartizione	Aliquota aggiuntiva
inferiore a 5.000,00	non imponibile	non si applicano ritenute		-	-
5.000,01 - 15.000,00	non imponibile	<ul style="list-style-type: none"> co.co.co. che <u>non</u> risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	2/3 a carico dell'ente sportivo – 1/3 a carico del lavoratore	2,03 %
superiore a 15.000,01	imponibile per la parte eccedente	<ul style="list-style-type: none"> lavoratori autonomi che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie 	25%	addebito (volontario) 4% al committente	1,23%
		<ul style="list-style-type: none"> lavoratore sportivo assicurato presso altre forme obbligatorie 	24%	se co.co.co. 2/3 a carico dell'ente sportivo e 1/3 a carico del lavoratore; se lavoratore autonomo addebito (volontario) 4% al committente	-

Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti del 50% dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). L'imponibile pensionistico (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.

Elementi distintivi del lavoro autonomo

Gli elementi che identificano l'attività di lavoro autonomo sono:

- **autonomia**: organizzazione propria attività/assenza di un vincolo di subordinazione;
- **abitualità**: il soggetto deve porre in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo (professionalità);
- **natura non commerciale**: differenzia le attività che originano redditi di lavoro autonomo da quelle che danno luogo a redditi d'impresa.

Professionista in regime forfettario

- È prevista una soglia di € 85.000 ai compensi percepiti nel periodo di imposta per l'accesso e la permanenza nel regime.
- Determina il reddito applicando all'ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti nel periodo d'imposta (**principio di cassa**) il **coefficiente di redditività** diversificato a seconda del codice ATECO che identifica l'attività esercitata.
- L'unico onere che il professionista **può dedurre** è il **contributo previdenziale** alla gestione separata INPS.
- Sul reddito determinato forfettariamente, al netto dei contributi previdenziali, si applica **l'imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali **del 15% o del 5% per i primi 5 anni in caso di nuove attività**.
- **Non addebita l'IVA** in fattura (vantaggio per ASD/SSD e privati) ma è necessario applicare la **marca da bollo** di € 2,00 su importi superiori a € 77,47 (vedi Ade, interpello n. 67/2020).
- **Non applica la ritenuta d'acconto del 20%** (essendo l'aliquota d'imposta sostitutiva 5% o 15% inferiore)

Professionista in regime forfettario

Ai sensi dell'art.1, co. 57, L. n. 190/2014 non possono avvalersi del regime forfettario:

- i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
- le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni (no ASD ma assoc. professionali) o a imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Professionista in regime forfettario

<i>Simulazione a solo scopo didattico</i>	Compenso sportivo Ex art.67 TUIR Abrogato dal 1/7/23	Regime Forfettario primi 5 anni (5%)*	Regime Forfettario dopo 5 anni (15%)*
Compenso lordo	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Contributi Inps	zero	-2.142,00	-2.142,00
Totale Imposte	- 3.665,00	- 390,00	- 1.170,00
Compenso netto	21.335,00	22.468,00	21.688,00
Incidenza contributi e imposte sul compenso lordo	-14,70%	-10%	-13,25%

* Non considera la deducibilità fiscale dei contributi INPS

Lavoro occasionale

I sodalizi – per espressa previsione di legge – possono avvalersi di **prestatori di lavoro occasionali**. La Circolare INPS 88/2023 precisa che la normativa si riferisce sia ai contratti di prestazioni occasionali (c.d. “Prest.O”) sia ai rapporti di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 C.C.

- **Contratto di prestazione occasionale – Prest.O.** (art. 54 bis del D.L. n. 50/2017) per collaborazioni lavorative caratterizzate da una natura sporadica, occasionale e di ridotta entità
 - ❑ Limiti: dal 1° gennaio 2023 ciascun ente, con riferimento alla totalità dei collaboratori, può erogare compensi di tale natura per un importo totale massimo pari a 10.000 euro (netti) per anno solare. Ciascun collaboratore occasionale può ricevere, invece, un compenso limite pari a 2.500 (netti) euro per le prestazioni totali rese in favore del medesimo soggetto.
 - ❑ Paga minima di 9 euro netti l’ora (tramite «portafoglio virtuale»). Aliquota previdenziale 33% (Gestione separata INPS). Premio Inail 3,5% del compenso.
 - ❑ Comunicazione obbligatoria INPS almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione
 - ❑ *«In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c) (2500 Euro), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, **il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato**»*

Lavoro occasionale

- **Lavoro autonomo occasionale** (art. 2222 Codice Civile – contratto d’opera): attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (redditi diversi ex art. 67, co. 1, lett. I, TUIR)

Il regime ordinario prevede una ritenuta d’acconto sulla prestazione occasionale pari al **20%** del compenso lordo pattuito. La ritenuta d’acconto viene versata direttamente dal sostituto d’imposta.

No obbligo di comunicazione per ASD/SSD (nota INL n. 109 del 27 gennaio 2022 «*in quanto esso si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori, con conseguente esclusione delle ASD e SSD che operano senza finalità di lucro*»)

Dal punto di vista previdenziale:

- ❖ Entro i 5.000 euro di compensi complessivamente percepiti nell’anno solare: nessuna contribuzione INPS
- ❖ Oltre i 5.000 euro di compensi complessivamente percepiti nell’anno solare: versamento alla Gestione Separata INPS sulle somme che eccedono tale limite

D.L. 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106

Abrogazione della norma (art. 53 co. 2, TUIR) che aveva inserito tra i redditi di lavoro autonomo i redditi «*derivanti dalle prestazioni sportive, oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa*»

La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione osserva che «*la norma ora abrogata risultava superflua e poteva anche indurre a dubbi applicativi, in quanto essa era priva dei necessari rinvii e specificazioni normativi*» e che «***l'abrogazione non modifica la distinzione tra i casi di reddito in oggetto derivanti da attività abituale (ex art 54, co. 1 – 6 bis TUIR) e i casi di reddito in oggetto derivanti da attività occasionale (ex art. 67, comma 1, lettera l), e art. 71, comma 2, TUIR)***».

- *In assenza di esplicite preclusioni normative o interpretazioni delle competenti Autorità, è applicabile la disciplina agevolativa D.lgs. 36/2021 alle prestazioni sportive di natura occasionale rese nel settore dilettantistico (esclusione applicazione della ritenuta d'acconto del 20% sino alla soglia di 15.000 euro)?*
- *Vi sono obblighi di comunicazione?*

RASD e adempimenti connessi al lavoro sportivo

Comunicazione preventiva (UniLav Sport)

Gli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS) destinatari delle prestazioni sportive devono

- **comunicare al RASD i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.** Tale comunicazione al Registro equivale a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo, alle comunicazioni al Centro per l'impiego e deve essere effettuata secondo i medesimi contenuti informativi e resa disponibile a INPS (e INAIL) in tempo reale.

Le comunicazioni al RASD dovranno essere assolte entro il 30° giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.

Il mancato adempimento delle comunicazioni comporta le medesime sanzioni previste per le omesse comunicazioni al Centro per l'impiego (da € 100 a € 500 per ogni lavoratore interessato salva l'applicazione della c.d. maxi-sanzione in caso di lavoro sommerso).

Sono soggetti a obblighi di comunicazione tutti i rapporti di lavoro nell'area del dilettantismo a prescindere dal compenso e dell'assoggettamento a contribuzione.

Nota su compilazione F24 tramite RASD per il calcolo dei contributi previdenziali

Nuovo compenso
^

Iscrizione ad altre forme di previdenza

Non iscritto in altre forme di previdenza
 Iscritto in altre forme di previdenza

- **Non iscritto in altre casse di previdenza:** per i lavoratori sportivi che non risultano iscritti in casse di previdenza diversa da quella della Gestione Separata Inps o non sono pensionati
- **Iscritto in altre casse di previdenza:** per i soggetti che, oltre ad essere lavoratori sportivi, svolgono altre attività lavorative o professionali per le quali sono iscritti in gestioni previdenziali diverse da quella della Gestione Separata Inps (Inps dipendenti, Inps commercianti, Inps artigiani, cassa avvocati, cassa ingegneri, cassa commercialisti ecc...) ovvero sono pensionati.

RASD e adempimenti connessi al lavoro sportivo

Libro Unico del Lavoro

Gli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS) devono tenere, **per le collaborazioni coordinate e continuative**, il **Libro Unico del Lavoro**; adempimento assolto in via telematica all'interno di apposita sezione del RASD (modalità attuative dovevano essere rese note entro il 31 dicembre 2023) o attraverso le ordinarie modalità di tenuta del LUL.

- L'iscrizione nel LUL potrà avvenire in un'unica soluzione, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Con **Circolare n. 1/2023** l'INL chiarisce che per le collaborazioni coordinate e continuative sportive, l'obbligo di tenuta del LUL – da adempiere in via telematica tramite RASD ovvero attraverso le modalità ordinarie – da adempiersi *«entro il 30 gennaio 2024 per le collaborazioni intrattenute nel 2023, non può evidentemente trovare applicazione, atteso che l'introduzione dello stesso termine presupponeva l'emanazione del citato D.P.C.M. entro il 31 dicembre 2023»*.

L'INL rinvia quindi a un successivo Decreto del Governo l'individuazione di termini che, in sede di prima applicazione, dovranno essere effettivamente rispettati ai fini delle registrazioni sul LUL.

RASD e adempimenti connessi al lavoro sportivo

Flusso UNIEMENS

Devono essere comunicati **mensilmente all'INPS i dati retributivi e le informazioni utili al calcolo dei contributi** dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa; l'adempimento è assolto mediante apposita funzione telematica istituita nel RASD ovvero mediante le forme ordinarie.



«Tramite questa funzione è possibile generare il flusso UNIEMENS dei contributi corrisposti ai collaboratori sportivi basato sui compensi introdotti in piattaforma. Si consiglia, quindi, prima di verificare i compensi inseriti nello stesso periodo, di fare la stampa F24, e di verificare, quindi, se ci siano contributi da corrispondere nel mese. La funzionalità UNIEMENS caricherà tutti i lavoratori che hanno ricevuto un compenso nel mese selezionato e con imponibile previdenziale diverso da zero» (Guida Utente RASD).

RASD e adempimenti connessi al lavoro sportivo

Flusso UNIEMENS

«Ricordiamo che il processo di trasmissione del flusso ad INPS si articola in due passi:

1. Il committente tramite un soggetto delegato e abilitato da INPS produrrà un file utilizzando una nuova funzionalità del RASD, secondo il formato previsto da INPS (XML) contenente gli UNIEMENS di competenza.
2. Tale file sarà poi validato tramite il software messo a disposizione dall'INPS e caricato dal soggetto abilitato sul portale dell'INPS secondo le modalità già in uso.

Le informazioni necessarie sono relative ad indicare chi sarà il soggetto delegato alla trasmissione ad INPS (mittente) e il periodo di riferimento» (Guida utente RASD)

Direttori di gara e soggetti ausiliari

- A questi, se non percettori di compensi da lavoro sportivo, potranno essere riconosciuti «**rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio Comune di residenza, nei limiti dell'articolo 29, comma 2, in occasione di manifestazioni sportive riconosciute dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Discipline sportive associate, dagli Enti di promozione sportiva, anche paralimpici, dal CONI, dal CIP e dalla società Sport e salute S.p.a.**».
- Per le prestazioni dei direttori di gara e degli altri soggetti che sono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni è sufficiente **la comunicazione o designazione** del competente organismo nazionale.

Direttori di gara e soggetti ausiliari

- Per queste figure le comunicazioni al centro per l'impiego sono effettuate **per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30**, in un arco temporale non superiore a 3 mesi, e comunicate entro il 30° giorno successivo alla scadenza del trimestre solare. Tali comunicazioni sono effettuate dall'organismo nazionale affiliante e, se previsto dai rispettivi Regolamenti, dagli enti affiliati.
- Entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, gli enti sportivi affilianti ed affiliati – per quanto di rispettiva competenza – sono tenuti alla comunicazione all'interno del RASD, dei soggetti convocati e dei relativi **compensi** riconosciuti (anche tale comunicazione sarà resa disponibile all'INPS e all'INAIL).
- L'iscrizione nel Libro unico del lavoro potrà avvenire in **un'unica soluzione**, entro i 30 giorni successivi, anche alla scadenza del rapporto di lavoro, fermo restando che i compensi dovuti possono essere erogati anche anticipatamente.

Direttori di gara e soggetti ausiliari

Nuova designazione
↑

Persona*

Inserire il codice fiscale esatto della persona o in alternativa il cognome esatto e poi selezionarla dalla tendina che compare. Nel caso di risultati multipli è possibile filtrare ulteriormente inserendo il carattere virgola dopo il cognome e poi il nome (e.g. Rossi, Mario)

Organismo*

FIRaft

Datore di lavoro*

Organismo

Attività*

Data convocazione*

20/02/2024

Giornate lavorate*

Compenso*

✔ Verifica

▼ Filtri

Numero filtri impostati: 1

Elementi per pagina 10

ID	CF designato	Datore di lavoro	Codice evento	Data convocazione	Giorni lavorati	Compenso
Nessun record presente per i criteri di ricerca						

Vista da 0 a 0 di 0 elementi

- 📁 Lavoro sportivo
- UniLav
- Compensi
- Stampa F24
- UNIEMENS
- Designazioni

Tutela assicurativa, salute e sicurezza

- Ai lavoratori sportivi titolari di **co.co.co.** si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria connessa al tesseramento già prevista ai sensi dell'art. 51, L. n. 289/2002 per gli sportivi dilettanti: le co.co.co. sportive **non sono dunque soggette all'assicurazione INAIL** (neppure in caso di compensi superiori a 5.000 euro annui).
- La disciplina in materia di **tutela della salute e sicurezza** nei luoghi di lavoro si applica anche ai lavoratori sportivi, in quanto compatibile con le concrete modalità di esercizio delle prestazioni sportive.
- L'attività sportiva dei lavoratori sportivi è svolta **sotto controlli medici**. Un DPCM o un Decreto dell'Autorità delegata in materia di sport disciplinerà le disposizioni sui controlli medici, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI). **Il medico specialista in medicina dello sport certifica l'idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo**, mentre **il medico del lavoro effettua la sorveglianza sanitaria** finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa. Il medico del lavoro utilizza la certificazione rilasciata dal medico sportivo.
- Ai lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente non superiori a 5.000 euro non sono applicati i principi della sorveglianza sanitaria (che avrebbe comportato anche la visita medica preventiva) e non sono erogate le attività di formazione: in ogni caso, questi, relativamente ai rischi propri delle attività da questi svolte e con oneri a loro carico, possono beneficiare della sorveglianza sanitaria ovvero partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Certificato del casellario giudiziale

Il D.lgs. n.39/2014 prevede che coloro che intendono impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, che comportino **contatti diretti e regolari con minori**, devono preventivamente richiedere il certificato del casellario giudiziale al fine di verificare l'esistenza o meno di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori.

L'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia nel 2014 ha chiarito che l'obbligo sorge soltanto ove il sodalizio, che intenda avvalersi dell'opera di terzi, si appresti alla stipula di un **contratto di lavoro**; l'obbligo non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione *“che non si strutturino all'interno di un definito rapporto di lavoro”*. Esse – ribadisce il Ministero – valgono soltanto per l'ipotesi in cui si abbia l'instaurazione di un rapporto di lavoro, perché al di fuori di questo ambito non può dirsi che il soggetto, che si avvale dell'opera di terzi, assuma la qualità di *“datore di lavoro”*.

L'ente pubblico CONI sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero aveva ulteriormente precisato che *“nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso ASD e SSD né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR”*.

L'obbligo del certificato del casellario giudiziale nella Riforma dello Sport

- Quando i sodalizi instaurano un rapporto di lavoro sportivo – a prescindere dalla forma – con tesserati chiamati a svolgere **mansioni comportanti contatti diretti e regolari con minori** sono tenuti a richiedere preventivamente copia del certificato del casellario giudiziale (adempimento non previsto per i volontari) rilasciato dalla Procura della Repubblica.
- Il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma **tra i 10.000 e i 15.000 euro**. Al riguardo l'Ispettorato Nazionale del Lavoro con una nota del 2021 ha chiarito che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta.

Disciplina dei premi

- Per quanto riguarda le somme versate a propri tesserati, in qualità di atleti e tecnici che operano nell'area del dilettantismo, a titolo di **premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive** – anche per la partecipazione a raduni quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali – queste sono soggette a ritenuta del 20% a titolo d'imposta (art. 30, co. 2 TUIR).
- I premi possono essere saldati in contanti fino a 999,99 euro.

Allorquando il premio sia predeterminato nel rapporto contrattuale lo stesso costituirebbe elemento accessorio della retribuzione con il medesimo trattamento fiscale dei compensi e si applicherebbe la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

Disciplina dei premi

Legge di Conversione del Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto “Milleproroghe 2023”)

Per i premi versati ai soli **atleti** partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione (29 febbraio) al 31 dicembre 2024, **non si applicano le ritenute alla fonte previste**, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal CONI, CIP, FSN, DSA, EPS, anche paralimpici, ASD o SSD al medesimo atleta **non supera l'importo di 300,00 euro**; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte

Collaborazioni amministrativo-gestionali

- L'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore dei sodalizi può essere oggetto di **rapporti di collaborazione coordinata e continuativa**, con le tutele assicurative INAIL, secondo i criteri stabiliti con Decreto non ancora adottato (il committente è tenuto agli adempimenti del datore di lavoro ed il premio assicurativo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore).
- No obbligo di tesseramento ed esclusione dal campo di applicazione della disciplina per coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.
- La cassa previdenziale di riferimento è la **Gestione separata INPS** ed è previsto che l'aliquota contributiva pensionistica, calcolata sulla parte di compenso eccedente i primi 5.000,00 euro, è del:
 - **25%** + il 2,03% di aliquota integrativa per i collaboratori che non risultano assicurati presso altre forme obbligatorie;
 - **24%** per i collaboratori che risultano assicurati presso altre forme obbligatorie.
- Fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione al fondo è dovuta nei limiti **del 50%** dell'imponibile contributivo (che non si applica per le aliquote aggiuntive o c.d. "minori"). L'**imponibile pensionistico** (ossia la somma sul quale sono calcolati i contributi pensionistici) è ridotto in misura equivalente. Tale agevolazione non si estende ai lavoratori dipendenti.
- Estensione esenzione IRAP sino a 85.000 euro annui.

Collaborazioni amministrativo-gestionali

- Si segnala che **non sono estese alle co.co.co. amministrativo-gestionali le semplificazioni previste per il lavoro sportivo in materia di termini per gli adempimenti connessi all'instaurazione del rapporto** (comunicazione dell'instaurazione entro il 30° esimo giorno del mese successivo all'inizio dello stesso e tenuta del Libro Unico del lavoro anche in un'unica soluzione, anche dovuta alla scadenza del rapporto, entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno di riferimento).
- Il soggetto destinatario delle collaborazioni coordinate e continuative amministrativo-gestionali è pertanto tenuto all'**obbligo di comunicare al Centro per l'Impiego, entro il giorno precedente**, l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro secondo le modalità ordinarie nonché alla tenuta del **Libro unico del lavoro** (c.d. "LUL"). Diversamente dalla disciplina sul lavoro sportivo, i suddetti adempimenti **non** possano essere assolti mediante il RASD e dunque si deve far ricorso alle modalità **ordinarie**.

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

- I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono svolgere attività di **volontariato** nell'ambito degli enti sportivi affiliati (ASD/SSD) ed affilianti (FSN/DSA/EPS), fuori dall'orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa **comunicazione** all'Amministrazione di appartenenza.
- L'attività può essere **retribuita fino alla soglia di 5.000 euro annui** previa **comunicazione** alla PA di appartenenza. Se il compenso supera i 5.000 euro annui resta necessario acquisire **l'autorizzazione preventiva** da parte della PA che la rilascia o la rigetta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta secondo limiti e parametri fissati in apposito Decreto interministeriale. Se, decorso tale termine, non interviene il rilascio dell'autorizzazione o il rigetto dell'istanza, l'autorizzazione è da ritenersi in ogni caso accordata (c.d. silenzio assenso).
- Gli enti sportivi sono **tenuti a comunicare alla PA di appartenenza del collaboratore l'ammontare dei compensi erogati** allo stesso entro i trenta giorni successivi alla fine di ciascun anno di riferimento, in un'unica soluzione, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente.

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

Si rileva che il Governo ha apportato tale modifica per le **sole prestazioni di lavoro sportivo**. Salvo diversa indicazione delle competenti Autorità, le prestazioni retribuite di carattere amministrativo-gestionale rese dai dipendenti pubblici in favore di ASD, SSD, FSN, DSA e EPS, anche paralimpici, restano subordinate alla previsione della necessaria acquisizione dell'autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza anche in caso di compensi inferiori ai 5.000 euro annui.

Conseguentemente, per tali rapporti, che restano assoggettati alla disciplina ordinaria (art. 53, D.lgs. n. 165/2001), gli enti sportivi sono tenuti a comunicare all'Amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati agli dipendenti pubblici entro 15 giorni dall'erogazione.

- Possono inoltre ricevere i **premi** erogate dal CONI, dal CIP e dagli altri soggetti ai quali forniscono proprie prestazioni sportive.

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

Le disposizioni sui dipendenti delle PA **non** si applicano **al personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato** quando svolge la propria attività sportiva istituzionale, così come ad **atleti, quadri tecnici, arbitri, ufficiali di gara e dirigenti sportivi, appartenenti alle Forze Armate e ai Corpi Armati e non dello Stato**. Questi, infatti, possono essere autorizzati dalla PA di appartenenza quando richiesti dal CONI, dal CIP, dalle FSN e DSA o sotto la loro egida (in corso di elaborazione delle linee guida attuative).

Dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni

D.M. 14/11/2023

- Fissate le condizioni alle quali le PA possono autorizzare i propri dipendenti allo svolgimento di lavoro sportivo
- In primo luogo, secondo i principi dell'ordinamento vigenti in materia di pubblico impiego, viene richiesta l'assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente pubblico, e l'insussistenza di conflitto di interessi in relazione all'attività svolta nell'ambito dell'amministrazione.
- Il provvedimento, inoltre, stabilisce che l'attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l'indipendenza del lavoratore, esponendo l'amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa.
- Infine, **per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata**: l'attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell'orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.



Grazie per l'attenzione

Avv. Matteo Benciolini
benciolini@studiolegalermc.it